

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRONÀ**

C.F. 97035390794 – C.M. CZIC83600R – TEL./FAX 0961933007

Via Arenacchio - 88050 PETRONA' (CZ)

Mail: czic83600r@istruzione.gov.it Pec: czic83600r@pec.istruzione.itSito Web: www.icpetrona.edu.it Codice univoco: UFBFGV

A tutto il personale Docente
 Scuola dell'Infanzia- Scuola Primaria- Scuola Secondaria di I grado
 AI DSGA
 A tutto il personale ATA
 SEDE
 Albo online

OGGETTO: RISPETTO NORMATIVA SUL GREEN PASS

Le SSLL sono tenute a rispettare quanto previsto dal DL 111/2021 ” *Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche...*” in relazione alla certificazione verde COVID 19, che **all'art.1 comma 6 introduce dal 1 settembre al 31 dicembre 2021** (attuale termine della cessazione dello stato di emergenza, la suddetta certificazione per il personale scolastico.. Tale norma definisce al contempo un “**obbligo di possesso**” e un dovere di “**esibizione**”. La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- Avere effettuato la prima dose di vaccino o il vaccino monodose da 15 giorni
- Avere completato il ciclo vaccinale
- Avere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti
- Essere guariti da Covid 19 nei sei mesi precedenti

Il Ministero della salute ha disciplinato i casi per i quali la vaccinazione anti SARS-COV.2 venga omessa o differita e per questi soggetti verrà rilasciata una certificazione cartacea di esenzione dalla vaccinazione con **validità massima fino al termine del 30 settembre 2021**.

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l'obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. **La violazione del dovere di possesso ed esibizione** (comma 1) della certificazione verde è **sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici** (400-1000 €).

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “**assenza ingiustificata**” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. Inoltre, a decorrere dal quinto giorno, è prevista la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, **anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”**.

Saluti

A.A. RM

Il Dirigente Scolastico Reggente
 Prof.ssa Isabella MARCHIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ex art. 3 c.2, D.Lgs. n. 39/93